



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 30/01/2003
Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 18/03/2004
Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 31/01/2008

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Presupposti della tariffa.
- Art. 3 – Soggetti destinatari.
- Art. 4 – Articolazione della tariffa.
- Art. 5 – Superfici soggette a tariffa.
- Art. 6 – Classificazione delle utenze: categorie e sottocategorie.
- Art. 7 – Locali ed aree non soggetti alla tariffa. Esclusione totale.
- Art. 8 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree.
- Art. 9 – Servizio attivo.
- Art. 10 – Utenze non stabilmente attive e utenze domestiche non residenti.
- Art. 11 – Tariffa giornaliera.
- Art. 12 – Sconti per collaborazione attiva. Riduzione della tariffa.
- Art. 13 – Agevolazione alle utenze domestiche.
- Art. 14 – Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico.
- Art. 15 – Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione.
- Art. 16 – Riscossione.
- Art. 17 – Pagamenti.
- Art. 18 – Controllo e recupero della tariffa.
- Art. 19 – Tasse, imposte ed addizionali.
- Art. 20 – Prescrizione.
- Art. 21 – Istanza di contestazione.
- Art. 22 - Norme transitorie e finali.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

[1] Nel Comune di Rimini è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49, comma 2¹, del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 e successive modifiche e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

[2] La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.

[3] La tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, è definita, con validità per l'intero anno solare, con deliberazione del Comune, su proposta motivata del Gestore, in relazione al Piano Finanziario relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa.

[4] Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, dovuto a proroga di termini di legge, si utilizza provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.

[5] La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 9 e 13 del D.Lgs. 22/97.

Art. 2 – Presupposti della tariffa.

[1] La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione – da chiunque effettuata - di locali od aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza² dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

[2] A tal fine l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile finchè queste condizioni permangono salvo prova contraria; per le utenze non domestiche può comunque essere dimostrata un'occupazione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 – Soggetti destinatari.

[1] La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, od aree scoperte, a qualunque titolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.

¹ Art 49, comma 2, D.Lgs. 22/1997: "I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa."

² Art. 817 Codice Civile: "[1] Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. [2] La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima."

- [2] Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
- [3] Per le parti in comune di condomini o di multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
- [4] Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
- [5] Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
- [6] Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi inferiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
- [7] Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
- [8] Per i locali e le aree scoperte ad uso privato utilizzati dal Comune, la tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.

Art. 4 – Articolazione della tariffa.

- [1] La tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato, definito dal D.P.R. 27.4.99 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.
- [2] La tariffa³, articolata per fasce di utenza e territoriali⁴, è commisurata ai 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
- [3] La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio ed esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari, ai sensi dell'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997⁵.
- [4] Per la determinazione delle tariffe delle diverse tipologie di utenza, vengono applicati i coefficienti introdotti dal D.P.R. 158/99 modificati sulla base dei coefficienti di produzione del rifiuto risultante da apposite rilevazioni effettuate nell'Ambito Territoriale Ottimale.
- [5] La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
- [6] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si

³ Art 49, comma 6, D.Lgs 22/1997: “ La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.”

⁴ Art. 4, comma 3 DPR 158/99: “[3] A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e alla qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.”

⁵ Art 49, comma 10 D.Lgs 22/1997: “ Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente Decreto.”

applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche.

[7] La tariffa per ogni attività è unica anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

[8] Ai fini dell'applicazione della tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici; da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dalla data del ricovero. Sono inoltre esclusi, su richiesta del soggetto destinatario della tariffa, i componenti che per obbligo di leva dimostrino di dimorare stabilmente fuori dal nucleo familiare per almeno 6 mesi.

Art. 5 – Superfici soggette a tariffa.

[1] Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo 7.

[2] Relativamente ai locali si precisa che:

- Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc..);
- Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività.

[3] Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature.

[4] I locali ed aree nei quali si svolgono attività non domestiche, che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti assimilati agli urbani, sono interamente soggetti alla tariffa in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale particolarità.

[5] Non si tiene conto delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, o delle superfici dei locali predisposti per usi non abitativi che, pur in presenza di arredi e/o attrezzature risultino inutilizzati e privi di utilizzo dei pubblici servizi. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa, devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Art. 6 – Classificazione delle utenze: categorie e sottocategorie.

[1] I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati in relazione all'attività principale in essi svolta.

[2] Ai depositi, magazzini, ecc., viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. I locali e le aree eventualmente adibiti ad

attività diverse da quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

[3] La classificazione delle categorie viene determinata con apposito atto deliberativo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Locali ed aree non soggetti alla tariffa. Esclusione totale.

[1] Non sono soggetti alla tariffa:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile⁶, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
- i locali e le aree occupati da ONLUS, Associazioni di Volontariato, Coop. Sociali ed Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte ai rispettivi Albi o Registri ed all'albo comunale delle Libere Forme associative in Campo sociale, se adibiti ad attività socio-assistenziali, previa verifica del requisito di esclusione da parte del Settore comunale Protezione Sociale su conforme parere della Consulta Sociale Cittadina. Il relativo onere è a carico del Comune;
- le unità immobiliari inagibili, inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti

⁶Art. 1117 codice civile: “**Parti comuni dell’edificio.** - Sono oggetto di proprietà comune [1118] dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

- I) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
- II) i locali per la portineria e l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
- III) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini (1).”

(1) V. art. 205 ss. r.d. 28 .4. 1938, n. 1165 t.u. delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica.

abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florivivaistica, comprese le serre a terra;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

[2] Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree.

[1] La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.

[2] La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

[3] La superficie coperta dei vani utilizzati come servizi o depositi è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 170 (centosettanta). Nei locali con altezza non uniforme la superficie si computa solo per la parte con altezza superiore a centimetri 120 (centoventi).

Art. 9 – Servizio attivo.

[1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.

[2] Per le utenze che si trovano ad una distanza superiore a metri 400 dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti la quota fissa della tariffa è ridotta del 60%; la quota variabile della tariffa della corrispondente categoria si applica invece integralmente senza riduzioni. La riduzione della quota fissa della tariffa compete sino a che persistono le condizioni dichiarate o riscontrate. La distanza è calcolata dall'ingresso delle singole proprietà private delle utenze; si considerano ingressi alla proprietà privata anche le aree pertinenziali o accessorie agli insediamenti, quali ad esempio i viali od i parchi, purché su questi non risulti costituita una servitù di pubblico passaggio. Nel caso di aree private, quindi, la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree e strade pubbliche.

[3] Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio e gli effetti avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pervenimento della comunicazione e/o diffida.

[4] L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 10 – Utenze non stabilmente attive e utenze domestiche non residenti.

[1] Ai sensi dell'art. 7, comma 3⁷, del D.P.R. 158/99, si definiscono “utenze non stabilmente attive” quelle, domestiche o non domestiche come definite ai commi 2 e 3, che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree sulle quali si applica la tariffa per un periodo fino a 210 (duecentodieci) giorni. Per tali utenze la quota fissa e la quota variabile della tariffa si applicano per l'intero anno. E' riconosciuta una riduzione la cui misura viene fissata con apposita deliberazione.

[2] Sono utenze domestiche non stabilmente attive quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero e quelle tenute a disposizione degli utenti residenti.

[3] Sono utenze non domestiche non stabilmente attive quelle utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali, o comunque per un periodo anche non continuativo fino a 210 (duecentodieci) giorni nell'anno. Rientrano in questa fattispecie le utenze che occupano in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa. La riduzione di cui al comma 1 spetta a decorrere dall'anno successivo rispetto alla data di richiesta.

[4] Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario del servizio al gestore, con:

- l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;
- la presentazione di una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

[5] Per i locali ad uso domestico dei non residenti, o tenuti a disposizione per propri usi e per quelli dei familiari, è attribuito, per la determinazione del nucleo familiare, un numero di componenti ricavato dalla seguente tabella⁸:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

[6] Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 11.

Art. 11 – Tariffa giornaliera.

[1] Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree

⁷Art.7 comma 3, D.P.R. 158/99: “ L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentono di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.”

⁸ Superfici così individuate dalla Tabella A, art. 3 L.R. 12/84, sostituita dalla L.R. 16.03.95, n°13 avente ad oggetto i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

[2] La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

[3] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecento sessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

[4] In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

[5] L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ne trasmetterà comunicazione al gestore, mediante modalità da concordarsi.

[6] Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa. Le nuove manifestazioni in corso d'anno non comprese nel numero preventivato verranno regolate con la tariffa giornaliera.

Art. 12 – Sconti per collaborazione attiva. Riduzione della tariffa.

[1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi, nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani. I comuni attivano quanto di competenza per il coinvolgimento degli utenti al rispetto di detto regolamento.

[2] Sono previste agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e dall'art. 7 comma 1 DPR 158/99, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

[3] Possono essere previste agevolazioni per i locali e le aree scoperte a disposizione delle istituzioni scolastiche che, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti, aderiscono a progetti di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche ambientali di riduzione della produzione dei rifiuti.

[4] Le forme di riduzione vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

Art. 13 – Agevolazione alle utenze domestiche.

[1] In attuazione di quanto previsto dall'art.49, comma 10, del D. Lgs. 22/97 e dall'art.4, comma 2, del DPR 158/99, il Comune assicura l'agevolazione per le utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa e/o alla parte variabile nei modi e nelle quantità indicati nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

Art. 14 – Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico.

[1] Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.

[2] I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo Comunale competente.

[3] Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti Uffici Comunali, che la vaglieranno e comunicheranno al Gestore del servizio i nominativi di quanti hanno diritto all'assistenza.

[4] Il Gestore del servizio chiederà al Comune il pagamento del relativo onere.

[5] Il soggetto interessato deve comunicare agli uffici competenti comunali il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data della comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.

Art.15 – Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione.

[1] Il corrispettivo del servizio decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 2 o da data - sia anteriore che successiva – espressamente indicata nella denuncia, trasmessa al Gestore a cura dei soggetti destinatari del servizio.

[2] L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

[3] La denuncia deve contenere tutti gli elementi necessari per la gestione del servizio e richiesti dal Gestore. Essa deve essere presentata entro 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione/occupazione dei locali e/o aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

Nel caso in cui l'utente presenti denuncia, non a seguito di accertamento da parte del Gestore e comunque oltre il termine previsto, la sanzione applicata sarà pari al 15% del valore della tariffa dovuta, dalla data di occupazione fino alla data di presentazione della denuncia.

[4] Il gestore può provvedere alla fatturazione della Tariffa Igiene Ambientale a partire dalla data di attivazione di uno dei servizi di cui all'art. 2 co. 2 del presente regolamento, salvo possibilità di sospendere il pagamento della tariffa presentando debita documentazione di mancata occupazione o conduzione dell'immobile (dichiarazione tecnica per lavori di ristrutturazione, consumo utenze inesistente, ecc.).

[5] La cessazione dell'utenza decorre dal giorno stesso del ricevimento della comunicazione, salvo quanto disposto al successivo comma 7.

[6] I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare entro 60 giorni al Gestore le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

[7] La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione perviene al Gestore del Servizio entro i successivi 60 giorni.

[8] In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed

aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

[9] Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante/ambulante denunciano l'inizio della attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti.

[10] Il Gestore potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) provvedendo, in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

[11] Il soggetto gestore del servizio non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Art. 16 – Riscossione.

[1] Il Gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D. Lgs. 22/1997.

[2] L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dal Gestore.

[3] Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

[4] La tariffa giornaliera di cui al precedente art. 11 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento da parte degli uffici competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Può essere applicata e riscossa, e riversata al Gestore del servizio, dagli uffici competenti alla riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per gli spettacoli viaggianti e per le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) il pagamento della tariffa va effettuato in via anticipata.

[5] Il gestore del servizio non procederà all'emissione della fattura se l'importo dovuto è inferiore a euro 1.

Art. 17 – Pagamenti.

[1] Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura. Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite dal Gestore del Servizio.

[2] Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

[3] I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di tre punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo.

[4] Trascorsi novanta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, è facoltà del Gestore avviare le procedure di riscossione coattiva.

[5] Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei seguenti casi:

- fatture emesse per periodi superiori al quadrimestre per cause imputabili al Gestore del Servizio; la dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a tre e non saranno applicati gli interessi di dilazione;

- fatture dilazionate su richiesta dell'utente nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà del Gestore del Servizio, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate bimestrali; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 2%, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a euro 15,50. Per importi superiori a euro 13.000 può essere richiesta dal Gestore del Servizio garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore del Servizio, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

Art. 18 – Controllo e recupero della tariffa.

[1] Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. A tal fine il Gestore può:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);
- accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il Gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

[2] Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Gestore può stipulare apposite convenzioni.

[3] Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal Gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.

[4] In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727⁹ e 2729¹⁰ del Codice Civile.

[5] Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

[6] In caso di riscontro di denuncia infedele o incompleta o mancata denuncia, provvederà ad emettere apposito avviso. L'utente dalla data del ricevimento dell'avviso avrà 60 giorni per provvedere alle controdeduzioni. Trascorso detto termine l'avviso sarà definitivo.

[7] Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti o di accertata omessa comunicazione di variazione, il

⁹ Art. 2727 del Codice Civile – “ Nozione: [1] Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.”

¹⁰ Art. 2729 del Codice Civile – “ Presunzioni semplici: [1] Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. [2] Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.”

Gestore, in aggiunta alla tariffa della categoria di riferimento applicherà il 100% del valore della tariffa dovuta per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte e sino alla data di fatturazione o di ricevimento della dichiarazione tardiva. Qualora il trasgressore provveda ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione dell'importo della tariffa e di 1/4 della penalità sopraindicata, si addivene a definizione agevolata della contestazione.

Art. 19 – Tasse, imposte ed addizionali.

[1] Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.

Art. 20 – Prescrizione.

[1] Il servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.

[2] L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il 31 dicembre del quinto anno successivo la data del pagamento, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.

[3] Il Gestore effettua il rimborso entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'istruttoria sulla richiesta di cui al comma precedente. L'istruttoria si deve concludere entro 90 (novanta) giorni dalla formalizzazione della richiesta medesima. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente.

Art. 21 – Istanza di contestazione.

[1] L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

[2] Il Gestore risponde in forma scritta alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Art. 22 – Norme transitorie e finali.

[1] Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

[2] E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[3] Il Regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto di competenza fino al 31 dicembre 2002.

[4] In via transitoria, vengono fatti salvi i criteri previsti nel Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani disciplinati:

- dall'art. 11, comma 3, relativo all'esclusione delle superfici occupate da macchinari di rilevanti dimensioni¹¹;
- dall'art. 12, per le riduzioni di superficie a favore di chi produce promiscuamente rifiuti urbani e/o assimilati e rifiuti pericolosi¹²;
- dall'art. 15 per le riduzioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche che effettuano la raccolta differenziata secondo le direttive impartite dal Gestore del servizio¹³.

¹¹ **Art. 11 – “TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE**

3. Non vengono tassate le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale. In entrambi i casi va presentata la planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro."

¹² **Art. 12 – “LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Attività

Percentuale di riduzione superficie

- Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %
- Laboratori fotografici, eliografie	25 %
- Autoriparatori, elettrauti, riparazione elettrodomestici	35 %
- Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10 %
- Laboratori di analisi	15 %
- Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10 %
- Pelletterie	20 %
- Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e lucidatura mobili, orafi	50 %
- Metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemolitori	15 %
- Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine, riparatori sci	20 %
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20 %
- Imbianchini e tinteggiatori	20 %
- Cantieri navali	30 %
- Marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili	30 %
- Macellerie	20 %

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.”

¹³ **Art. 15 – “RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI**

1. E' disposta una riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:

a) una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio.

b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.

L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000.

2. E' disposta una ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il gestore del servizio.

3. Per gli operatori facenti parte di un unico comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro - Alimentare) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per superfici superiori a 5.000 mq.. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tale senso rilasciata dallo stesso.

[5] A far data dal 1° gennaio 2003 il Gestore assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; i relativi dati saranno trasmessi dal Comune su supporto informatico. Con le stesse modalità il Comune trasmetterà i dati relativi ai successivi accertamenti della tassa e a richiesta tutti gli archivi che si renderanno necessari. Analogamente il Gestore trasmetterà all'Ufficio comunale i dati relativi ad accertamenti dai quali risultino presupposti impositivi ai fini della tassa per le annualità precedenti l'anno 2003.

[6] Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158 e alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte della società concessionaria responsabile del servizio di smaltimento che attesti l'effettivo vantaggio per il pubblico servizio. Essa ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza, o per l'intero anno se l'istanza è presentata entro il termine ordinario del 20 gennaio, in caso di prima applicazione.

5 Omissis."